

**IL TRIBUNALE DI MILANO***Sezione Crisi d'Impresa*

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.	Laura De Simone	Presidente
dott.	Luisa Vasile	Giudice
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo ex artt. 19, co. 7, CCII e 669 *terdecies* c.p.c. proposto da

avverso

l'ordinanza di revoca delle misure protettive del 26.1.2025 depositata il 26.5.2025, emessa nell'ambito del ricorso di VG n. 5328/2025, comunicata il 26.5.2025;

con l'intervento di

, con l'

, con l'

, con l'

con l'

La si duole del provvedimento con cui il Giudice designato per la conferma delle misure protettive in seno alla composizione negoziata intrapresa dalla debitrice ha revocato le ridette misure sia perché il piano risulterebbe carente di un corredo documentale "minimo" sia perché il piano proposto avrebbe avuto natura liquidatoria.

I creditori che si sono costituiti, quando non si sono limitati a precisare il credito e ad allegare una procura alle liti, hanno chiesto il rigetto della domanda proposta, condividendo le conclusioni a cui era giunto il primo giudice.

Il reclamo proposto non può trovare accoglimento.

Deve, infatti, osservarsi che il piano proposto, così come anche confermato nel parere dell'esperto, ha natura eminentemente liquidatoria.

Come anche chiarito oggi in udienza dall'esperto e da parte reclamante, infatti, attualmente non esiste alcuna azienda, la società risulta posta in liquidazione (mentre la revoca di tale stato si dice che giaccia presso il Registro delle Imprese da circa 3 mesi), non esistono dipendenti e l'unico contratto in essere consisterebbe in un contratto di consulenza che verrebbe svolto personalmente dall'amministratore della società per l'arco di un anno, eventualmente rinnovabile, contratto concluso con altra società che lo stesso soggetto amministra e che, tra l'altro, risulta già debitrice della reclamante.

Ciò posto, deve affermarsi come non sia dato l'accesso alla composizione negoziata sulla base di un piano meramente liquidatorio allorché non sia previsto che, all'esito della composizione, l'azienda risanata prosegua nella propria attività caratteristica.

Gli indici normativi in tale direzione sono copiosi ed univoci: a norma dell'art. 12 CCII deve, infatti, risultare "ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"; a norma dell'art. 17, co. 5, poi l'esperto deve costantemente vigilare sulla sussistenza di "concrete prospettive di risanamento", dandone, in caso contrario, immediata notizia all'imprenditore e al segretario generale per la conseguente archiviazione del percorso.

Dal punto di vista sistematico, poi, si deve osservare che tale interpretazione risulta coerente con il disegno complessivo del legislatore del codice della crisi: allorché le prospettive di risanamento tramontino definitivamente, infatti, è dato all'imprenditore di buona fede la possibilità di accedere al concordato semplificato che (i) non prevede la nomina di un commissario giudiziale; (ii) non prevede alcun voto dei creditori; (iii) non obbliga al raggiungimento di alcuna percentuale di soddisfacimento particolare dei creditori; (iv) non impone l'apporto di ulteriori risorse esterne.

Tali vantaggi sono concessi esclusivamente all'imprenditore che abbia intrapreso un percorso di composizione della crisi in buona fede e, quindi, allorché in concreto esistevano prospettive di risanamento. Se, viceversa, fin dall'inizio, alcuna concreta prospettiva di risanamento risulta possibile perché l'impresa è ormai definitivamente cessata e non può proseguire nella propria attività caratteristica, va da sé che non possa accedere al percorso stragiudiziale disegnato dal legislatore ma, ricorrendone i presupposti, deve accedere necessariamente ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o ad una procedura di natura liquidatoria soggiacendo ai conseguenti oneri.

Risulta, quindi, del tutto condivisibile il provvedimento reclamato laddove ha tratto dall'esistenza di un piano meramente liquidatorio l'impossibilità per l'imprenditore di accedere al percorso di composizione negoziata.

Il reclamo proposto deve, quindi, essere integralmente rigettato. Le spese sostenute dalle parti devono infine essere dichiarate irripetibili in quanto le difese svolte, quando hanno contenuto qualche argomento, sono risultate semplicemente ripetitive di argomenti già sviluppati dal primo giudice.

PQM

Rigetta il reclamo proposto da

dichiara irripetibili le spese sostenute dalle parti.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 03/07/2025

Il Presidente

Laura De Simone